

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(175)

INDICE

<i>RESOCONTI:</i>			<i>Pag.</i>
	<i>Pag.</i>		
RIUNITE (<i>Affari costituzionali-1^a e Giustizia-2^a</i>)	25	AGRICOLTURA (9 ^a)	35
BILANCIO (5 ^a)	31	IGIENE E SANITÀ (12^a)	
FINANZE E TESORO (6 ^a)	31	— <i>Sottocommissione pareri</i>	41
ISTRUZIONE (7 ^a)		COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	38
— <i>Sottocommissione pareri</i>	41	COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI .	40
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8 ^a)			
— <i>Sottocommissione pareri</i>	41		

CONVOCAZIONI *Pag.* 41

COMMISSIONI RIUNITE**1ª (Affari costituzionali)****e****2ª (Giustizia)**

MARTEDÌ 4 APRILE 1978

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne
VIVIANI*Interviene il Sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia Speranza.**La seduta ha inizio alle ore 9,45.***IN SEDE REFERENTE****« Nuove disposizioni in materia penale, processuale
e di repressione delle attività fasciste » (1139).**
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente rammenta che nella precedente seduta erano state chiuse le iscrizioni a parlare: possono quindi prendere la parola i senatori Bausi e Valiante (il senatore Mancino rinuncia a parlare).

Il senatore Bausi dichiara anzitutto che il Parlamento non può porsi in una posizione preconcepita di avversione riguardo al noto *referendum*, trattandosi di un istituto con il quale può esprimersi, legittimamente, un possibile divario fra il Parlamento e l'opinione prevalente nel Paese. Poichè tuttavia può essere opportuno evitare inutili tensioni nella critica congiuntura attuale, appare giustificata una radicale revisione della legge Reale, che deve essere condizionata da due confini invalicabili: provvedere alla situazione di emergenza dell'ordine pubblico e rispettare i principi stabiliti dalla Costituzione. Sarebbe infatti un grave errore dimenticarsi dell'una o dell'altra di tali esigenze,

anche a prescindere dalla duplice sanzione che ci si può attendere, sia cioè da parte di eventuali *referendum* che per i possibili appelli alla Corte costituzionale.

Il senatore Bausi fa presente la necessità di evitare rimedi che possano risultare peggiori dei mali: anche il difendere la vita e i diritti di libertà dei cittadini mediante norme che andassero contro la Costituzione e opprimessero la libertà stessa, servirebbe soltanto ad evocare nuova violenza. In tale contesto rammenta come il potere legislativo abbia approvato negli ultimi anni numerose leggi per la tutela dell'ordine pubblico con risultati tutt'altro che incoraggianti; e che la stessa legge Reale, mentre è posta sotto accusa dai promotori del *referendum* in quanto ritenuto troppo severa, d'altro lato non è valsa a porre rimedi al dilagante terrorismo.

Il senatore Bausi si chiede poi come possa essere coordinata la normativa oggi in esame con quella del decreto-legge n. 59, che la Commissione giustizia esaminerà domani e con la futura procedura penale, rammentando che vi sono norme del decreto-legge riguardanti oggetti oggi in esame e che la mancanza di organicità tornerebbe a ricadere sul Parlamento, tramite le incertezze in cui sarebbero posti gli interpreti.

Passa quindi ad esaminare il contenuto del disegno di legge, rilevando anzitutto incertezze interpretative, ovvero anche le disattenzioni nelle formulazioni degli articoli uno — riguardo al significato dell'espressione « in relazione a circostanze di tempo e di luogo — tre — in quanto norma quasi ripetitiva rispetto all'articolo 240 codice penale e in quanto è caduto il riferimento, ritiene non volutamente, alla « condanna » per reati concernenti le armi, alla terza riga — quattro — per il quale ritiene doversi fare più opportunamente una integrazione della vigente disposizione dell'articolo 302 del codice penale — cinque, riguardo al quale critica la pre-

visione di una fattispecie a sè, potendosi estendere la previsione generale in materia di associazione per delinquere.

Ritiene poi di dover esprimere alcune preoccupazioni riguardo all'inserimento dell'articolo 416-ter (sempre all'articolo 5 del disegno di legge), non rilevando una sostanziale diversità fra i due requisiti ivi delineati e quelli stabiliti nell'articolo 56 del codice penale per il tentativo di reato: ne desume la possibilità di un duplice rischio — riguardo all'applicazione che di tale norma potrà fare l'interprete — sussistendo il pericolo che situazioni configuranti tentativi di reato vengano invece riportate a tale nuova fattispecie, con la conseguente diminuzione della pena e, dal lato opposto, il pericolo che un atto non delittuoso venga parimenti riportato a questa stessa normativa, divenendo preparazione di un reato.

Dopo aver rilevato la necessità di coordinare con la normativa del citato decreto-legge le norme sulla ricettazione di cui all'articolo 6, esprime perplessità sui poteri inquisitori attribuiti all'autorità di pubblica sicurezza quanto al controllo delle fonti di sostentamento degli stranieri (articolo 7). Sottolinea poi una incertezza di interpretazione riguardo all'espressione « nei casi di urgenza » al primo comma dell'articolo 8, che potrebbe essere riferita soltanto alla richiesta del difensore, contrastando così con i principi di cui alla futura procedura penale.

Riguardo all'articolo 10, ritiene essenziale verificare se nella configurazione ivi fatta dei poteri della polizia giudiziaria in materia di perquisizione siano rispettati o meno i due requisiti della indicazione tassativa dei casi e della successiva convalida dell'autorità giudiziaria, stabiliti dalla Costituzione, (articolo 13). Ritiene anche importante ricondurre la casistica di cui all'articolo 12 alle sole ipotesi per cui è previsto il mandato di cattura, in quanto altrimenti la polizia giudiziaria verrebbe ad avere una ampiezza di poteri superiore a quella spettante alla magistratura. Esprime quindi perplessità sulla larga discrezionalità conferita al giudice per la concessione della libertà provvisoria all'articolo 14, anche per il carattere definitivo della modifica che verrebbe recata al codice

di procedura penale, mentre il correlativo articolo 1 della legge Reale costituiva legislazione speciale di carattere contingente. Anche per l'innovazione proposta con l'articolo 17 secondo comma, riterrebbe più opportuna una modifica solo contingente della procedura penale.

Il senatore Bausi conclude rammentando il pericolo, in cui alle volte può incorrere il legislatore, di peggiorare la situazione normativa anche quando è onestamente teso a migliorarla.

Il presidente Viviani comunica che sono stati presentati emendamenti dal Governo, dei relatori, dei senatori Valiante, Guarino, Agrimi, Bausi e Branca.

Il senatore Valiante esprime perplessità sull'opportunità di trasformare una normativa speciale in normativa ordinaria, di per sè non soggetta a limiti temporali, come quelli previsti dall'articolo 35 della legge Reale. La legge Reale infatti, che è stata sempre giustificata come un provvedimento di emergenza, veniva tollerata in via straordinaria, mentre nel disegno di legge oggi all'esame delle Commissioni si prevedono disposizioni ordinarie e stabili: ci si deve dunque domandare quale sarà la reazione dell'opinione pubblica. Se si deve provvedere con una legislazione di emergenza a momenti di emergenza, è però un errore modificare, in tali periodi, i codici senza tener conto della elaborazione dottrina e giurisprudenziale. Ciò, oltre tutto, potrebbe dare al Paese l'erronea impressione che si voglia, con questa legge, ostacolare il varo del nuovo codice di procedura penale.

Oltre all'inconveniente della normalizzazione delle misure di emergenza — con la quale si è inteso, non si sa con quanta ragione, eliminare la specialità della legge Reale al fine di evitare l'esperimento del *referendum* — il provvedimento all'esame, nelle sue specifiche norme, è suscettibile di altri rilievi, come nel caso dell'articolo 11, che non è esente da dubbi di costituzionalità, a causa del trattamento differenziato che fa di diverse categorie di imputato.

Osservato poi come nel codice penale e nel codice di procedura penale non vi debbano essere riferimenti a leggi particolari,

propone di smembrare gli articoli che contemplano casi di rinvio a leggi speciali in due parti, l'una da destinare ad integrazione del codice e l'altra a costituire una norma autonoma che ne applichi la disposizione.

A proposito poi degli atti preparatori — categoria che a suo tempo era stata esclusa dal codice penale vigente, perchè la giurisprudenza e la dottrina non erano riusciti a definirne adeguatamente i confini — auspica che si addivenga, attraverso la discussione delle Commissioni, ad una migliore formulazione dell'articolo 416-ter. Infatti, secondo questa norma, la differenza tra atto preparatorio e tentativo consisterebbe solo nella diversa qualità dell'azione contemplata, idonea o preparatoria secondo i casi. Ma poichè non è configurabile un atto preparatorio sintomatico di una finalità, mentre può esserlo di una generica volontà criminosa, giusta era la norma dell'articolo 1 della legge Reale, che prevedeva per tali atti non una pena ma una misura di sicurezza, norma che andrebbe mantenuta, a condizione che la misura di sicurezza non sia più quella del confino. Poichè dunque per la norma in esame si deve individuare il reato preparato, si domanda in questo modo interamente alla giurisprudenza la identificazione del reato per cui si procede, lasciando questa arbitra indiscussa dell'applicazione di una norma che, poichè non potrà essere identificata con quella dell'articolo 56 del codice penale, tenderà a punire un comportamento precedente il tentativo, causando la possibilità o che l'articolo 56 venga praticamente disapplicato, mediante la degradazione del tentativo ad atto preparatorio, o che non vengano mai puniti gli atti preparatori.

Il presidente dichiara quindi chiusa la discussione generale.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, viene ripresa alle ore 11,35).

Il relatore De Carolis, replicando agli intervenuti, dichiara di condividere il principio fondamentale che si debba contemperare — nel procedere alle modifiche del disegno di legge — l'esigenza di trarre le conseguenze dalla sperimentazione biennale del-

la legge Reale (con le connesse osservazioni e i rilievi critici che ne sono emersi), con quella di assicurare la tutela della collettività, con tutte le garanzie costituzionali implicite.

In ordine a tali modifiche, si presenta anzitutto il problema di sistematica proposto dal senatore Valiante, dovendosi evitare i rinvii ad altre leggi inseriti dal disegno di legge nel testo dei due codici, che devono essere modificati in forma corretta e definitiva, pur nella consapevolezza che i codici stessi sono stati sottoposti a non poche modifiche negli ultimi anni.

Per quanto attiene al richiesto coordinamento con il decreto-legge che verrà esaminato domani, il relatore non nega che si presentino oggettive difficoltà tecniche, nella consapevolezza che un vero e proprio coordinamento contestuale richiederebbe una diversa decisione procedurale da parte della Presidenza del Senato. Osserva inoltre che la mancata previsione del venir meno dell'efficacia all'entrata in vigore della futura procedura penale si giustifica con la circostanza che le modifiche vengono inserite direttamente nei codici, a differenza di quanto è stato fatto con la legge Reale.

Venendo a considerare i difetti del disegno di legge n. 1139 emersi nel dibattito, rileva come la normativa risenta indubbiamente della necessità di tener conto, nel brevissimo tempo che era disponibile delle molteplici sollecitazioni derivanti dalle complesse trattative che hanno portato alla formazione dell'attuale Governo, non escluse le preoccupazioni relative ai *referendum*. Ritiene pertanto che si debbano prendere in esame emendamenti diretti a sopperire a tali imperfezioni, rispettando però la linea fondamentale del provvedimento.

Dichiara quindi di ritenere comprensibili le preoccupazioni espresse dai senatori Bausi e Valiante in ordine ai problemi dottrinali e alle difficoltà per l'interprete che potrebbero derivare dalla normativa di cui all'articolo 416-ter (articolo 5). Dopo aver condiviso le valutazioni del senatore Bausi in ordine alla formulazione usata per i reati concernenti le armi all'articolo 3, e le esigenze di garantismo fatte valere dallo stesso sena-

tore riguardo alla posizione dello straniero nell'articolo 7, avverte che quasi tutti i rilievi emersi nel dibattito vengono considerati negli emendamenti presentati ora dal Governo. Conclude dichiarando una piena disponibilità ad esaminare tali emendamenti, così come tutti gli altri ora presentati.

Il relatore Maffioletti, replicando agli intervenuti, dopo essersi associato, per la massima parte, alle considerazioni del senatore De Carolis, dichiara di ritenere positivi i contributi portati nella discussione generale, ai fini di talune modifiche che possono essere recate al testo, purchè però non si stravolga il contenuto essenziale del disegno di legge. Rileva comunque che il provvedimento si muove nell'ambito dell'ispirazione fondamentale costituita dal progetto della futura procedura penale.

In ordine alla correlazione che è stata evidenziata fra il disegno di legge ed il *referendum* sulla legge Reale, sottolinea l'indipendenza e l'autonomia del Parlamento, che può legiferare liberamente anche dopo che un determinato *referendum* è stato dichiarato ammissibile. Non rileva comunque uno stretto parallelismo rispetto alla legge Reale, proponendosi oggi modifiche al codice penale e a quello di procedura penale aventi carattere di legislazione ordinaria, non quindi di norme eccezionali e quindi temporanee. A tale riguardo rileva che anche l'adeguamento del diritto penale in materia di atti preparatori riveste carattere di legislazione ordinaria, posto che la situazione di criminalità di cui si deve provvedere non sembra di breve durata, mentre d'altra parte la nuova fattispecie non è introdotta in via generale ma soltanto per determinati reati, in modo da dare copertura penale a zone scoperte della criminalità nuova ed attuale. Al riguardo dichiara di condividere pienamente l'idea di fondo di colpire con sanzione penale la fascia intermedia che va oltre le mere intenzioni delittuose, senza però arrivare al tentativo di reato; nonchè la correlativa soppressione delle misure di prevenzione, di cui all'articolo 18 della legge Reale, che hanno carattere nettamente transitorio. Il relatore Maffioletti conclude invitando ad approvare, nell'insieme, un provvedimento che si muo-

ve, comunque, nell'ambito di una piena costituzionalità.

Il sottosegretario Speranza, replicando per il Governo, premesso che non si intende con tale provvedimento eludere il *referendum*, bensì tener conto delle obiettive esigenze di modifica della legge Reale emerse sulla base di molteplici rilievi e critiche, dichiara di ritenere pertinenti le osservazioni dei senatori Bausi e Valiante, riguardo alle quali si riserva di intervenire in relazione ai singoli articoli coinvolti. Il sottosegretario Speranza non intende trascurare le perplessità emerse sui pericoli di turbamento all'equilibrio e alla sistematica dei codici, ma sottolinea d'altra parte l'esigenza posta da una grave situazione di ordine pubblico, che deve essere affrontata — nell'ambito della Costituzione — così come avviene con il disegno di legge in esame, che deriva da linee direttrici elaborate dai partiti della maggioranza. Conclude quindi esprimendo l'augurio che sia possibile pervenire a favorevoli risultati, per il bene del Paese.

I relatori De Carolis e Maffioletti propongono un rinvio di qualche ora prima del passaggio all'esame degli articoli. Il presidente Viviani rammenta l'impegno assunto di completare l'esame in sede referente nella giornata odierna. Il senatore Agrimi afferma che l'impegno non avrebbe carattere cogente, di fronte ad imprescindibili esigenze di dibattito che emergessero nel corso dell'esame degli articoli. Si conviene infine di porre termine alla seduta, per dar modo ai relatori di esaminare adeguatamente, nell'intervallo che intercorre prima della seduta pomeridiana, gli emendamenti presentati.

La seduta termina alle ore 12,20.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« Nuove disposizioni in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste » (1139).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1139. All'articolo 1 sono esaminati: un emendamento del senatore Bausi diretto a sopprimere, nel secondo periodo del primo comma, le parole « in relazione a circostanze di tempo e di luogo »; un emendamento del senatore Guarino diretto a sopprimere, sempre al secondo periodo del primo comma, l'espressione « tale uso »; un emendamento del senatore Valiante, diretto a sostituire interamente il secondo periodo del primo comma con la seguente espressione « non è punibile altresì il pubblico ufficiale che fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, tale uso è necessario al fine di impedire la consumazione di un delitto di strage, di omicidio volontario, di rapina a mano armata o di sequestro di persona »; infine un emendamento del senatore Valiante diretto a volgere al plurale l'espressione del secondo comma.

I relatori si dichiarano favorevoli ai due emendamenti del senatore Valiante e contrari a tutti gli altri. Il Governo si esprime in conformità dei relatori. Dopo che è stato ritirato, in quanto assorbito dal primo emendamento del senatore Valiante, l'emendamento del senatore Guarino, è respinto l'emendamento del senatore Bausi e sono accolti i due emendamenti del senatore Valiante.

All'articolo 2 viene esaminato un emendamento interamente sostitutivo del senatore Guarino, diretto sostanzialmente ad inserire, quale secondo comma, il contenuto dell'articolo 159-bis del disegno di legge nell'articolo 159 del codice penale, in modo da evitare la formulazione di un articolo aggiuntivo a da rendere applicabili le regole generali in materia di prescrizione alla proposta governativa inerente la prescrizione di alcuni particolari reati. Il proponente, a seguito di un suggerimento del senatore Petrella, modifica l'emendamento in modo da

limitare la specificazione dei reati, facendo rinvio al secondo capoverso dell'articolo 277 del codice di procedura penale. Il senatore Bausi ritira un emendamento diretto a specificare il riferimento ai delitti di cui all'articolo 277 del codice di procedura penale con un rinvio alla legge 14 ottobre 1974, n. 497. Il senatore Cleto Boldrini presenta un sub-emendamento all'emendamento Guarino diretto a togliere la limitazione ad alcuni reati per l'innovazione in materia di prescrizione proposta dal Governo. Il relatore Maffioletti esprime perplessità riguardo ad una proposta che inasprirebbe il contenuto e la linea ispirativa del disegno di legge. Il senatore Cleto Boldrini ritira il suo emendamento, mentre è accolto l'emendamento Guarino, cui sono favorevoli i relatori ed il Governo.

All'articolo 3 il senatore Guarino presenta, al secondo comma, alcuni emendamenti diretti ad inserire la normativa nell'articolo 240 del codice penale, in modo da evitare la formulazione di un articolo 240-bis. Il senatore Bausi presenta un emendamento diretto a precisare che la confisca deve avvenire solo dopo condanna per i reati concernenti le armi e per gli altri reati indicati nel testo. Il senatore Valiante presenta un emendamento diretto ad escludere l'inserimento nel codice penale dei commi successivi al primo. I relatori presentano un emendamento diretto a dare alla materia una formulazione più chiara e rigorosa, in base alla quale, d'altra parte, non è consentita la regolarizzazione amministrativa del possesso delle armi di cui all'ultimo comma dell'articolo 240 del codice penale e al primo comma dell'articolo 3. Il relatore Maffioletti, dopo aver illustrato l'emendamento, invita i senatori Guarino, Bausi e Valiante a ritirare i propri emendamenti. Il senatore Valiante ritira il proprio emendamento; l'emendamento del senatore Bausi viene considerato assorbito dall'emendamento dei relatori; il senatore Guarino ritira il proprio emendamento; è accolto infine l'emendamento dei relatori.

Viene esaminato un articolo aggiuntivo 3-bis proposto dal senatore Agrimi, diretto sostanzialmente ad includere fra i delitti non colposi indicati dall'articolo 302, primo comma, del codice penale anche quelli di cui al

capo III del titolo I, libro II del codice penale stesso. Il senatore Petrella esprime talune perplessità in ordine all'estensione proposta alla sfera di applicazione del delitto di istigazione, dato che si tratta nella fattispecie di istigazione anche solo privata, che non comporta pene per il soggetto istigato a delinquere. Il senatore Valiante si dichiara pienamente favorevole alla proposta del senatore Agrimi. Dopo una precisazione del proponente, senatore Agrimi, che chiarisce l'intenzione dell'emendamento, diretto a colpire l'istigazione pubblica, l'emendamento è accolto.

All'articolo 4 vengono esaminati: un emendamento del senatore Valiante diretto ad eliminare dal testo del Governo il rinvio a leggi speciali, nonché ad escludere le ipotesi di accoglimento o meno dell'istigazione; un emendamento dei relatori diretto a precisare meglio il rinvio fatto nel testo del Governo alla legge 30 aprile 1976, n. 159; alcuni emendamenti del senatore Guarino di carattere prevalentemente formale; un emendamento del senatore Agrimi diretto ad includere nell'articolo 414-bis, proposto dal testo governativo, l'ipotesi di apologia dei delitti contemplati nello stesso articolo 414-bis.

Sul problema dell'inserimento o meno dell'apologia di reato nell'articolo 414-bis si apre un ampio dibattito. Il senatore Branca ritiene necessario che l'apologia resti configurata in modo da assimilarla alla istigazione, in quanto a suo tempo la Corte costituzionale aveva ritenuto di poter preservare tale figura solo in quanto venga mantenuta prossima a quella dell'istigazione, e quindi ben distinta dal reato di opinione. Il senatore Petrella avverte il pericolo di arbitri giurisprudenziali nello stabilire l'incerto confine fra l'apologia di reato e il reato di opinione. I senatori Valiante e Petrella propongono infine un emendamento diretto a riformulare l'articolo 414 del codice penale in modo da evitare l'inserimento dell'articolo 414-bis proposto dal Governo, senza tuttavia modificare l'ultimo comma dell'articolo 414, concernente l'apologia di reato. Il relatore De Carolis si dichiara favorevole a quest'ultima proposta. Il relatore Maffioletti si esprime invece a favore del testo del Governo. Il

senatore Benedetti ritiene che l'articolo 414 dovrebbe restare immutato, potendo qualunque modifica essere interpretata come volontà di perpetuare nel nostro diritto penale la figura dell'apologia di reato, istituto che il legislatore intende, in futuro, sopprimere del tutto.

L'emendamento dei senatori Valiante e Petrella è infine respinto. Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore Cleto Boldrini e una dichiarazione a favore del senatore Campopiano, è accolto l'emendamento del senatore Valiante precedentemente esaminato, contrario il relatore Maffioletti, favorevoli il relatore De Carolis ed il Governo.

È respinto infine l'emendamento del senatore Agrimi. Sempre in relazione all'articolo 4, il senatore Petrella fa proprio un emendamento ritirato dal senatore Bausi, diretto a stabilire una limitazione della pena per il reato di istigazione, rispetto al reato principale. Il senatore Bausi presenta quindi un nuovo emendamento, diretto ad aggiungere un articolo 414-ter con il quale tale limitazione della pena diverrebbe applicabile sia all'articolo 414 del codice penale che all'articolo 414-bis proposto dal Governo. È accolta infine tale proposta, alla quale acconsente anche il senatore Petrella e che sostituisce il precedente emendamento, favorevoli i relatori ed il Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 5. Viene esaminato un emendamento del senatore Bausi diretto a trasferire nell'articolo 416 nel codice penale la normativa proposta con l'articolo 416-bis.

Riguardo all'articolo 416-ter, di cui alla seconda parte dell'articolo 5, i senatori Bausi e Branca ne propongono la soppressione. Il senatore Branca chiarisce le ragioni di tale proposta, ragioni anzitutto di sospetta incostituzionalità dell'articolo 416-ter, dato che le limitazioni ai diritti di libertà di cui all'articolo 13 della Costituzione sono ammissibili soltanto quando sia colpito o almeno seriamente minacciato un diritto costituzionalmente garantito. Ritiene inoltre che l'innovazione proposta farebbe riemergere le defatiganti discussioni a suo tempo sviluppatesi nel vano tentativo di distinguere l'atto

preparatorio di un reato come fattispecie a se stante e come tale punibile: discussioni che indussero ad escludere tale figura dal vigente codice penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il Presidente avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi domani mercoledì 5 aprile, alle ore 11, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 20,40.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 1978

*Presidenza del Vice Presidente
COLOMBO Renato*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini.

La seduta ha inizio alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

«Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978» (912-ter).

(Esame della seconda Nota).

Il senatore Giovanniello, illustrando le modifiche apportate all'entrata, rileva che la cifra globale non viene mutata, realizzandosi tra le modifiche in aumento e quelle in diminuzione una sostanziale compensazione.

Il senatore Lombardini osserva a sua volta che le modifiche proposte alle uscite sono limitate ai provvedimenti legislativi in corso o già approvati ed a tal proposito richiede alcune delucidazioni al rappresentante del Governo.

Il senatore Bacicchi si associa alle osservazioni ed alle richieste formulate dal senatore Lombardini; ritiene inoltre che dovrebbero essere conosciuti i pareri espressi dalle altre Commissioni, non ancora pervenuti. Formula a sua volta alcune richieste di chiarimento rilevando, ad esempio, che non è ri-

portato nella nota di variazione l'aumento che deriverà dall'entrata dal ritocco dei prezzi di tabacchi, operante già da alcuni giorni. Il senatore Bacicchi ripropone infine alcune delle questioni già avanzate in sede di esame del bilancio, concernenti il finanziamento dell'amministrazione della giustizia, presentando degli appositi emendamenti.

Dopo un intervento del senatore Basadonna, il senatore Bernardini propone un ordine del giorno, elaborato dalla 7^a Commissione, concernente i problemi della ricerca scientifica. Quindi, dopo un intervento del senatore Carollo ed una breve replica del senatore Lombardini, il sottosegretario Tarabini replica agli oratori intervenuti dichiarando che prima della presentazione del cosiddetto « mini-bilancio », interverrà una ulteriore nota di variazione nella quale verranno sistemate analiticamente numerose delle questioni avanzate nel corso del dibattito, come quella relativa al gettito dei monopoli.

Circa gli emendamenti del senatore Bacicchi il sottosegretario al Tesoro prega il presentatore di ritirare le proposte modifiche.

Il senatore Bacicchi accetta di trasformare i propri emendamenti in un ordine del giorno.

La Commissione fa proprio quindi l'ordine del giorno dei senatori Bernardini ed altri, che viene accolto dal Governo. Analoga deliberazione viene presa per l'ordine del giorno del senatore Bacicchi.

Infine la Commissione dà mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente
SEGNANA*

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Azzaro.

La seduta ha inizio alle ore 17.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana formula brevi considerazioni sui prossimi impegni della Commissione, rilevando l'opportunità di demandare ad una riunione dell'Ufficio di Presidenza la formulazione di un preciso programma dei lavori.

Il senatore Luzzato Carpi fa presente che sono trascorsi diversi mesi dalla seduta in cui la Commissione all'unanimità aveva deliberato di effettuare una indagine conoscitiva sull'evasione tributaria e sullo stato dell'amministrazione finanziaria. Ulteriori inasprimenti fiscali sarebbero severamente giudicati dal contribuente onesto, quando sono sotto gli occhi di tutti macroscopici fenomeni di evasione, particolarmente delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto. Ritene quindi che si debba procedere senza indugi alla formulazione del programma della predetta indagine, essendo ormai caduta la riserva, espressa dal presidente del Senato, relativa al previo completamento dell'indagine sulle borse valori, conclusa dalla Commissione.

Il presidente Segnana ricorda che il 15 dicembre 1976, a nome della Commissione, aveva chiesto al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di una indagine conoscitiva sull'evasione fiscale e sullo stato dell'amministrazione finanziaria e che il Presidente del Senato aveva preferito tenere allora sospesa ogni decisione in attesa di conoscere se la Commissione volesse accantonare o invece effettuare l'indagine sulle borse valori, nel frattempo già autorizzata. Faceva seguito una nuova lettera del presidente Segnana che, mentre chiedeva al Presidente del Senato una autorizzazione di massima allo svolgimento dell'indagine sull'evasione fiscale, rappresentava altresì l'avviso della Commissione di voler osservare e di attuare il programma già deliberato per l'indagine conoscitiva sul funzionamento delle borse valori. Il presidente Fanfani, in risposta, non escludeva di poter esprimere il suo consenso all'indagine sull'evasione fiscale, condizionandolo però alla previa conoscenza del programma di massima così da poter riscontra-

re come la Commissione volesse armonizzare lo svolgimento delle due indagini.

La Commissione realizzava quindi l'indagine conoscitiva sulle borse valori, avviando inoltre le prime iniziative per l'elaborazione del programma dell'altra indagine, di cui si occupò, in una riunione del 20 gennaio 1977, l'Ufficio di Presidenza, alla presenza del ministro Pandolfi, il quale, tra l'altro, invitò ad attendere la conclusione dei lavori della « Commissione Santalco »: pertanto sussistono le migliori condizioni, osserva il Presidente, affinché la Commissione proceda all'esame del programma dell'indagine, che, a suo avviso, andrebbe circoscritto ad alcuni precisi settori, così da pervenire a proposte operative.

Il senatore Li Vigni, sottolineata l'importanza che la lotta all'evasione fiscale riveste nel programma del nuovo Governo, e quindi l'opportunità dello svolgimento dell'indagine, rileva che tale iniziativa deve poter proseguire in seno alla 6ª Commissione del Senato, che vi ha dato avvio, e che eventuali duplicazioni nell'altro ramo del Parlamento sulla stessa materia gli sembrerebbero da evitare.

Conclude formulando l'auspicio che il nuovo ministro Malfatti, possa quanto prima comunicare alla Commissione le linee che intenderà perseguire quale titolare del Dicastero delle finanze.

Il senatore Grassini invita a riflettere sull'opportunità, manifestata da taluno, di scegliere come primo settore di indagine l'area dell'amministrazione doganale, dove a suo giudizio si assiste ad alcuni sintomi di miglioramento per quanto riguarda la capacità degli uffici di procedere agli accertamenti, e se non sia invece preferibile concedere la priorità allo studio di nuovi sistemi di controllo in materia di imposta sul valore aggiunto, in vista dell'approvazione delle misure legislative previste in proposito nel programma di Governo.

Il presidente Segnana propone il rinvio per ogni ulteriore approfondimento all'Ufficio di Presidenza e, consenziente la Commissione, avverte che ribadirà al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine sull'evasione fiscale, con ri-

serva di formulare successivamente il relativo programma.

Esprime quindi un vivo augurio ai nuovi Ministri delle finanze e del tesoro e ai Sottosegretari recentemente nominati, tra i quali è da annoverare il senatore Tarabini già componente della Commissione.

Il senatore Ricci sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione dei disegni nn. 815, 864 e 1069, concernenti la Guardia di Finanza, anche nello spirito dell'auspicato potenziamento e riordinamento del Corpo. Il Presidente assicura che anche di questo argomento si tratterà nella riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il sottosegretario Azzaro, osservato che era intenzione del ministro Malfatti di intervenire alla seduta, ma che ne è stato distolto per la necessità di presenziare in Assemblea alla discussione sul bilancio, dichiara il suo favore al progetto di indagine conoscitiva sull'evasione fiscale, pregando però la Commissione di concordarne il programma con il Governo.

Il presidente Segnana comunica poi di aver ricevuto in data 20 febbraio una lettera del Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, onorevole Colucci, che, manifestando la volontà di procedere alla visita di uffici tributari di diverse città per una più completa informazione sull'attività degli stessi, ha segnalato l'opportunità che a questi sopralluoghi partecipassero anche alcuni membri della 6ª Commissione. Il Presidente non tace alcuni dubbi su questa proposta, anche perchè la sua attuazione rischierebbe di essere difficilmente compatibile con il Regolamento, in assenza, almeno, di espresse autorizzazioni del Presidente del Senato.

Anche il senatore Assirelli, membro della ricordata Commissione parlamentare, si dichiara perplesso in ordine alla proposta trasmessa dall'onorevole Colucci. Il senatore Li Vigni concorda con i dubbi espressi dal Presidente; chiede però che si svolga in Commissione un dibattito sulla relazione del primo anno di attività della citata Commissione di vigilanza. Il senatore Marangoni ricorda che era intenzione di tale Commissione, di cui è pure membro, dotarsi di un auto-

no strumento ispettivo, senza volere con questo arrogarsi compiti che non le spettano. A questo fine dichiara che lo scopo della proposta del presidente Colucci consisteva nel voler estendere il più possibile l'arco dei destinatari delle indagini, già disposte, agli uffici tributari, ma ritiene, visti gli ostacoli anche di natura regolamentare, di dover concordare con le difficoltà accennate dal presidente Segnana.

In merito al problema delle nomine bancarie, il Presidente propone infine di soprassedere momentaneamente sull'argomento, in attesa dell'approvazione della preannunciata norma regolamentare che consenta alle Commissioni di affrontare il nuovo compito di controllo previsto dalla legge n. 14 del 1978 sulle nomine negli enti pubblici.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 » (1041), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore, presidente Segnana, ricorda che l'articolo 9, terzo comma, del decreto-legge n. 658 del 1973, modificato dalla legge n. 868 dello stesso anno, riguardante provvedimenti per le zone colpite dall'infezione colerica, nell'autorizzare la Cassa del Mezzogiorno alla costruzione di reti idriche e fognarie nonché di impianti di depurazione e di trattamento di rifiuti urbani prevedeva che tali opere fossero esenti da tributi indiretti, secondo quanto previsto dalle leggi sul Mezzogiorno.

La norma ha dato origine a interpretazioni difformi (la Cassa negava l'obbligo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le predette opere), per cui il disegno di legge governativo, già approvato dalla Camera, si propone di chiarire che l'esenzione concerne anche l'IVA, fermi comunque restando a carico delle imprese gli obblighi di fatturazione e registrazione. Il Presidente conclude chiedendo chiarimenti al rappresentante del Governo in merito al terzo comma dell'arti-

colo unico, ove si prevede il mancato rimborso delle somme già pagate a titolo di imposta sul valore aggiunto.

Nella discussione, intervengono il senatore Giacalone che, a nome del Gruppo comunista, si dichiara favorevole al provvedimento, pur condividendo le perplessità espresse dal relatore a proposito del terzo comma introdotto dalla Camera dei deputati; e il senatore Luzzato Carpi che, dichiarandosi favorevole a nome del Gruppo socialista, fa presente l'opportunità di prevedere una analoga esenzione a favore di tutti gli enti locali, anche del settentrione, in relazione al compimento di opere pubbliche di questa natura.

Il sottosegretario Azzaro rileva che le incertezze interpretative sui limiti della prevista esenzione fiscale hanno ostacolato non poco il compimento delle opere autorizzate dalla legge n. 868, poiché le imprese che avevano spontaneamente assolto all'imposta sul valore aggiunto si sono trovate poi nell'impossibilità di rivalersi sul consumatore finale dei prodotti da esse predisposti, cioè la Cassa per il Mezzogiorno. Propone pertanto la soppressione del terzo comma dell'articolo unico che rischierebbe di pregiudicare gli scopi voluti dal disegno di legge.

Il Presidente relatore ribadisce che la formulazione di tale comma non mancherebbe di dare avvio ad un ampio contenzioso, condividendo l'emendamento soppressivo proposto dal Governo.

La Commissione approva quindi detto emendamento e, successivamente, l'articolo unico del disegno di legge nel testo modificato.

« Istituzione di un diritto d'accisa sul biossido di titanio » (888).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il relatore, senatore Luzzato Carpi, ritiene opportuno un rinvio del seguito della discussione, cui si associa il rappresentante del Governo. Interviene il senatore Grassini con la richiesta di conoscere se è stato espresso il parere delle Commissioni incaricate, cui risponde affermativamente il presidente Segnana. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

« Misura degli interessi moratori in materia di tasse e imposte indirette sugli affari » (1019), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Li Vigni, ricorda che con vari provvedimenti legislativi si è in precedenza approvato un aumento degli interessi moratori nel campo delle imposte dirette, sino ad elevarli al 12 per cento annuo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per l'IRPEF e l'IRPEG. Un'ovvia esigenza di uniformità richiede dunque che anche per le imposte indirette sugli affari si provveda all'elevazione degli interessi moratori al 6 per cento semestrale: propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Grassini esprime l'avviso che in certe situazioni un tasso annuo di interesse del 12 per cento possa rivelarsi inferiore a quello mediamente praticato e suggerirebbe l'introduzione di un saggio mobile di interesse, ancorato al tasso ufficiale di sconto. La misura gli appare particolarmente consigliabile nella oscillante situazione congiunturale del nostro Paese.

Replicando, il senatore Li Vigni, richiamati i precedenti legislativi sui precedenti livelli del tasso degli interessi moratori giudica prevalente l'esigenza di uniformità con il trattamento osservato per gli interessi moratori delle imposte dirette ed espone alcuni dubbi sulle possibilità pratiche di dare attuazione alla proposta del senatore Grassini, viste le prevedibili difficoltà che insorgerebbero in sede applicativa. Il suggerimento tuttavia potrà essere tenuto presente quando gli uffici finanziari, a seguito della prospettata riforma, avranno raggiunto un adeguato livello di efficienza. Il senatore Grassini non insiste nella sua proposta.

Il sottosegretario Azzaro, pur apprezzando il suggerimento di un saggio mobile di interesse, dichiara che in questo caso l'innovazione, tra l'altro, impedirebbe al contribuente di conoscere preliminarmente l'onere aggiuntivo che dovrebbe sopportare.

La Commissione approva quindi i tre articoli del disegno di legge e poi il provvedimento nel suo complesso.

« Restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati » (907).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si riprende la discussione, sospesa il 10 gennaio.

Il senatore Cipellini, relatore alla Commissione, ricorda i termini del dibattito svoltosi nella citata seduta, rilevando, in particolare, le preoccupazioni emerse circa la possibilità di privilegiare operatori economici che non avevano ottemperato alle prescrizioni di legge per ottenere i rimborsi IGE, nonchè le perplessità sorte sulla validità della documentazione alternativa consentita dal provvedimento. Riferendosi alle conclusioni della seduta del 10 gennaio, prega il Governo di fornire i chiarimenti allora richiesti.

Il sottosegretario Azzaro conferma che l'articolo 1, lungi dal disporre una riapertura di termini (che anzi sono stati più volte prorogati da successive disposizioni), stabilisce un termine improrogabile per la presentazione delle istanze intese ad ottenere la restituzione dell'IGE sui prodotti esportati. Ribadisce poi che la documentazione alternativa individuata nel disegno di legge viene considerata idonea dall'Amministrazione finanziaria, che ha tenuto conto della difficoltà degli operatori di reperire tutti i documenti che altrimenti si sarebbero dovuti presentare.

Invita perciò la Commissione ad approvare il provvedimento, al quale propone un emendamento, da inserire dopo il secondo comma dell'articolo 2, per stabilire che gli operatori, che non abbiano presentato per la vidimazione l'inventario dei prodotti posseduti alla data del 31 dicembre 1972 ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria anzichè al notaio o alle cancellerie giudiziarie come prescritto dall'articolo 2217 del codice civile ovvero lo abbiano presentato oltre il termine ivi stabilito, e che per tali motivi abbiano viste respinte le domande di restituzione dell'IGE, possono ottenere tale restituzione ripresentando all'intendenza di finanza competente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le domande stesse, corredate dall'inventario e dai documenti comprovanti la loro anteriore presentazione.

Si passa all'esame degli articoli.

È approvato l'articolo 1. L'articolo 2 viene approvato con il citato emendamento del Governo, con la soppressione delle parole « ovvero lo abbiano presentato oltre il termine ivi stabilito » su proposta del relatore, consenziente l'onorevole Azzaro, nonchè con talune modifiche di coordinamento all'ultimo comma.

All'articolo 3, dopo breve dibattito, viene approvato, a seguito di una proposta del relatore, un emendamento al primo alinea, inteso a precisare che la restituzione dell'IGE compete anche se l'invio all'estero dei beni e il relativo ammontare possano essere stabiliti con certezza anche in base alle attestazioni previste dall'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. L'articolo 3 viene approvato con tale modifica e, successivamente, viene approvato il disegno di legge nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente Segnana avverte che l'Ufficio di presidenza è convocato per domani, mercoledì 5 aprile, alle ore 10.

La seduta termina alle ore 19,15.

AGRICOLTURA (9^a)

MARTEDÌ 4 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente
MACALUSO
indi del Vice Presidente
FABBRI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cacchioli.

La seduta ha inizio alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

« **Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto** » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« **Norme in materia di contratti agrari** » (258), d'iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri;

« Norme sui contratti agrari » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri;

« Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune » (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » (596), d'iniziativa del senatore Balbo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Dopo una breve introduzione del presidente Macaluso sullo stato dei lavori, il senatore Truzzi propone che, in vista della prossima ultimazione dell'esame del testo da parte della Commissione, si riunisca domani la Sottocommissione dei contratti agrari onde formulare le proposte di modifica agli articoli già accolti — resesi necessarie a seguito della sentenza della Corte costituzionale — da sottoporre all'Assemblea.

Il relatore Fabbri si dice d'accordo con la proposta e passa ad illustrare un emendamento aggiuntivo nel quale si prevede che le disposizioni della nuova legge, nonché quelle contenute nelle leggi n. 11 del 1971 e n. 814 del 1973, non si applichino all'affitto dei fondi rustici destinati alla arboricoltura per produzione di legno con l'utilizzazione degli incentivi previsti dalla legge « Quadrifoglio » e dal progetto speciale per la forestazione a scopi produttivi nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera n. 24 del 2 maggio 1975.

Il senatore Truzzi dichiara di condividere la necessità di garantire, con un'apposita norma, un regime speciale che consenta la disponibilità della terra per lo sviluppo della forestazione; la norma però, egli aggiunge, deve fare riferimento ai nuovi contratti di affitto.

Il senatore Scardaccione esprime perplessità sulla formulazione dell'articolo con il

quale, egli sottolinea, si corre il rischio di consentire una serie di scappatoie che complicherebbero il rapporto fra le parti, che peraltro hanno già la possibilità di stabilire liberamente nel contratto una durata adeguata allo sviluppo delle piantagioni arboree.

Il senatore Ligios, intrattenendosi sulla situazione esistente al riguardo in Sardegna, pone in evidenza le difficoltà che ivi si incontrano nell'ampliare la forestazione, stante l'impossibilità di avere liberi terreni sui quali viene esercitata la pastorizia. Avviene spesso, conclude l'oratore, che la presenza di pastori con un irrilevante numero di animali impedisce l'utilizzo di intere estensioni con spiccatissima vocazione forestale.

Intervengono nuovamente il relatore Fabbri — sulla esistente possibilità delle parti di stipulare liberamente al riguardo, secondo l'articolo 39 già approvato — e il senatore Scardaccione, che evidenzia come in molti casi i pastori siano stati già estromessi dalle terre.

Il senatore Zavattini propone quindi di approfondire il problema in sede di Sottocommissione: concorda il senatore Truzzi.

Il relatore Fabbri illustra un emendamento aggiuntivo nel quale si prevede che per i terreni che in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo, che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Seguono interventi del senatore Truzzi, il quale chiede chiarimenti, e del senatore Scardaccione che si sofferma, fra l'altro, sulla necessità di evitare che nel rilascio dei terreni l'affittuario venga privato della quota spettantegli in relazione all'incremento di valore del fondo stesso.

Successivamente viene illustrato dal relatore un altro emendamento concernente la concessione dei terreni demaniali.

La Commissione quindi riprende l'esame dell'articolo 28 sulle cooperative fra concedenti, al quale sono stati presentati un emendamento soppresivo dalla senatrice Talas-

si Giorgi ed altri, ed uno, sostitutivo del primo comma, dei senatori Pegoraro e Miraglia.

Il senatore Mazzoli fa osservare come tre entità operative costituiscano un nucleo sufficiente per lo svolgimento dell'attività agricola; prevedere che concedenti e concessionari possano con un minimo di tre soci costituire delle cooperative agricole significa assecondare fatti associativi di primaria importanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola.

Ad avviso del senatore Truzzi si potrebbe nel testo dell'articolo fare riferimento a forme associative di conduzione di terreni alle quali estendere i benefici previsti per le cooperative.

Sulle implicazioni giuridiche derivanti dalle norme in esame pone l'accento il senatore Zavattini, il quale ricorda che è già iniziato presso le Commissioni giustizia e lavoro l'esame della riforma della legislazione cooperativistica.

Seguono brevi interventi del presidente Macaluso, del relatore Fabbri e dei senatori Scardaccione, Miraglia, Pegoraro (che riformula il proprio emendamento al primo comma), Truzzi e Vitale.

Il sottosegretario Cacchioli fa osservare che si sta elaborando un istituto giuridico nuovo rispetto all'intera legislazione vigente in materia cooperativistica, motivo per cui sarebbe opportuno sentire preventivamente il parere delle Commissioni giustizia e lavoro, anche per evitare successive difficoltà. Si rimette comunque alle decisioni della Commissione.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 28 nel nuovo testo proposto dal relatore Fabbri: si prevede che qualora almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari, si associno fra loro per la conduzione in comune dei fondi concessi a mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida, a tali forme associative si estendono i benefici previsti dalle vigenti norme a favore delle cooperative agricole costituite per la conduzione associata dei terreni. Tale disposizione si applica anche alle ipotesi di forme associative, costituite da non meno di tre membri, fra concedenti e concessionari

che, avendo ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari o concedenti, si accordino fra loro per fare conduzione comune, oppure fra soli concessionari che abbiano ottenuto al riguardo il consenso dei loro concedenti. In tutti questi casi dovrà essere in primo luogo garantita una adeguata remunerazione per il lavoro prestato.

Si passa quindi all'articolo 30 contenente disposizioni in favore dei piccoli concedenti.

Il sottosegretario Cacchioli fa presente di non poter sciogliere la riserva del Governo in mancanza dei pareri delle Commissioni bilancio e finanze sull'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, proposto dal senatore Pegoraro.

Dal canto suo il senatore Pegoraro prospetta l'opportunità di modificare il secondo comma dell'articolo proposto nel senso di limitare ai piccoli concedenti la concessione del premio di apporto strutturale previsto dalla legge 153 del 1975 di recepimento delle direttive comunitarie: ciò potrebbe rendere sufficienti i fondi disponibili.

Il senatore Brugger si chiede se non sia opportuno prevedere per i piccoli concedenti — così come avviene nella legislazione di altri Paesi europei — una scadenza ravvicinata dei contratti; ciò specialmente per quei concessionari lavoratori a *part-time* che fruiscono di introiti suppletivi. Si tratta, egli aggiunge, di ottenere anche in tal modo una maggiore mobilità della terra.

Dichiara di non condividere l'osservazione del senatore Brugger il senatore Truzzi, mentre il presidente Macaluso ricorda che nella normativa già accolta è prevista l'esclusione della trasformazione dei contratti in affitto per i piccoli concedenti.

In ordine ai limiti di disponibilità finanziaria eccettati dal Governo, interviene successivamente il senatore Romeo, ad avviso del quale gli effetti della nuova legge non potranno comportare la spesa di 500 miliardi di lire preventivata in sede ministeriale: concorda il senatore Miraglia per il quale sarà limitato il numero dei piccoli concedenti che convertiranno in affitto e richiederanno il premio di apporto strutturale.

Segue un intervento del senatore Scardaccione che ritiene insufficiente la prevista de-

duzione dall'imposta pari al 10 per cento del reddito afferente ai fondi. Quindi il senatore Dal Falco pone l'esigenza di valutare, in tutta la sua ampiezza, la portata della norma in esame, anche in riferimento alle osservazioni del senatore Brugger, e accertare se la stessa si possa raccordare con i criteri delle direttive comunitarie. A quest'ultimo riguardo il senatore Miraglia osserva che la legge di recepimento delle direttive CEE prevede già un regime preferenziale per i piccoli concedenti. Ritiene altresì l'articolo in esame compatibile con la logica della citata legge 153 il senatore Truzzi, favorevole alla concessione del premio strutturale, la cui misura media, egli precisa, va determinata sulla base di una casistica e di elementi che dovrebbe fornire il Governo.

Dopo che il senatore Pegoraro ha dichiarato di insistere sul testo da lui proposto, che recepisce le osservazioni mosse dalla Commissione finanze, il relatore Fabbri si chiede se convenga insistere su tali agevolazioni che possono finire con l'assumere aspetto di forme assistenziali; suggerisce quindi una pausa di riflessione anche per verificare la compatibilità con la logica della legge 153. L'articolo viene quindi accantonato.

Si passa all'articolo 34 concernente disposizioni per trasformazioni agrarie. Interviene il senatore Truzzi che si dichiara favorevole al mantenimento del regime di proroga che corrisponde meglio alle scelte liberamente fatte dalle parti anche in relazione alla loro situazione familiare.

Prendono quindi la parola i senatori Fabbri (la Corte costituzionale non ha intaccato il principio della proroga *sine die* perché in attesa della fine dello stesso), Miraglia (contrario al regime di proroga, le cui eccezioni sono diventate un regolare strumento di cui i proprietari si servono per escomiare i concessionari), Foschi (la proposta di stabilire una durata non sembra si possa sostenere per quei casi in cui le parti non si trovino d'accordo ovvero manchino i requisiti richiesti).

Dopo un successivo intervento del presidente Macaluso per rilevare l'opportunità che sull'argomento, ormai già ampiamente trattato in tutti i suoi aspetti, la Commissione si appresti ad assumere posizione, pren-

dono nuovamente la parola il senatore Truzzi, favorevole ad un tentativo di ricerca di convergenza ed il senatore Zavattini che propone un ulteriore esame del problema in sede di Sottocommissione.

Il sottosegretario Cacchioli dichiara di rimettersi alla Commissione, convenendo sull'opportunità di una pausa che consenta l'approfondimento delle valutazioni emerse.

Il presidente Macaluso avverte, quindi, che la Sottocommissione per i contratti agrari si riunirà domattina alle ore 11.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

« Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 » (912-ter).

(Parere alla 5ª Commissione).

Il senatore Scardaccione, designato estensore del parere, illustra il disegno di legge che concerne, in riferimento al settore agricolo, la copertura di spesa della legge « Quadrifoglio » ed il bilancio della soppressa Azienda per le foreste demaniali.

Segue un breve intervento del senatore Sassone, al quale il sottosegretario Cacchioli si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, e, quindi, la Commissione dà incarico al senatore Scardaccione di trasmettere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 19,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO-TELEVISIVI

MARTEDÌ 4 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente
TAVIANI*

La seduta ha inizio alle ore 12.

INDIRIZZI SULL'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA

Il senatore Sarti, coordinatore del Gruppo di lavoro per gli indirizzi generali, illustra il documento elaborato dal Gruppo e sotto-

posto all'approvazione della Commissione, evidenziandone le sostanziali novità rispetto ai precedenti testi di indirizzi, in particolare per quanto riguarda l'insistenza sulla necessaria garanzia di un'autentica collegialità nella elaborazione della linea informativa in seno ad ogni redazione centrale e regionale della RAI nonchè la necessaria mobilità del personale che deve essere favorita anche allo scopo di consentire un'osmosi delle varie esperienze professionali.

Il deputato Bubbico nel dirsi d'accordo, in linea di massima, sull'impostazione del documento in esame, afferma peraltro di non condividerne la tesi secondo la quale soltanto un'impostazione articolata della struttura delle reti e delle testate sarebbe in grado di offrire un'informazione altamente professionale e realmente rispettosa del pluralismo. Si riserva di presentare, in sede di discussione sui singoli punti del documento, una serie di emendamenti.

Il deputato Trombadori dichiara di condividere l'osservazione espressa dal deputato Bubbico e preannuncia, a sua volta, la presentazione di alcuni emendamenti.

Dopo un intervento del senatore Valori su alcuni punti del testo in esame, sui quali presenterà emendamenti, il deputato Francanzani dichiara che il documento lo trova sostanzialmente d'accordo, anche se alcuni punti esigono, a suo avviso, un'ulteriore ricomposizione, come, ad esempio, quello già segnalato dal deputato Bubbico, relativo alla garanzia di una reale obiettività informativa in rapporto al pluralismo delle reti e delle testate. Insiste inoltre affinché sia ripristinato nel testo definitivo l'indirizzo volto a riconoscere anche alle reti il compito di curare programmi informativi e di attualità, con formule adeguate alla specificità dell'informazione radiotelevisiva. Preannuncia quindi la presentazione di una serie di emendamenti riguardanti le trasmissioni in diretta, la sfasatura oraria dei telegiornali e la rotazione degli incarichi dei massimi dirigenti dell'Azienda.

Il senatore Pisanò ritiene che l'eccessiva vastità dei temi affrontati dal documento si traduce in una formulazione inevitabilmente priva di efficacia e rileva che, ancora una volta, in un documento di indirizzi alla RAI,

manca qualsiasi riferimento alla necessaria esigenza di tutela dei diritti delle minoranze politiche.

Dopo un intervento del senatore Bernardini che, nel criticare alcune formulazioni del documento da lui giudicate eccessive, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, il deputato Pannella dichiara che la formulazione del testo, a suo avviso eccessivamente vasta ed articolata e — in definitiva — poco consona allo scopo di fornire indirizzi precisi e puntuali alla RAI sul tema dell'informazione, lo trova assolutamente contrario.

In particolare, pone l'accento sulla mancanza di sanzioni che dovrebbero essere, a suo avviso, applicate nei casi in cui la Concessionaria non si attenesse agli indirizzi formulati dalla Commissione. Tale caratteristica del documento lo induce a ritenere che esso contenga, nella sostanza, poco più di quanto già previsto dalla legge di riforma della RAI. Il problema più importante infatti, nel settore dell'informazione radiotelevisiva, è quello di garantire, anche con la minaccia di sanzioni, il rispetto delle minoranze politiche proteggendole, almeno sul piano informativo, dalla violenza delle istituzioni, oggi paragonabile a quella delle brigate rosse. Su questo e su altri numerosi punti del documento, che suscitano in lui gravi perplessità — come ad esempio il richiamo alla completezza dell'informazione — si riserva di presentare una serie di emendamenti.

Il deputato Bubbico protesta fermamente per le affermazioni del deputato Pannella, che continua ad operare oltraggiosi accostamenti tra brigate rosse e istituzioni.

Il deputato Corvisieri, rilevato che nel testo in discussione manca ogni riferimento alla realtà dell'informazione radiotelevisiva, esprime su di esso un giudizio del tutto negativo. In particolare, giudica ambiguo e pericoloso il punto che fa riferimento ai diretti o indiretti complici del cosiddetto partito armato, in quanto evita il problema del partito armato, in quanto evita il problema l'esatta individuazione di tale complicità.

Il Presidente, con riferimento ad alcune osservazioni formulate dal deputato Pannella nel suo intervento, ripete l'invito ad

evitare confronti con le brigate rosse, di cui egli ha avuto occasione di ben conoscere la ferocia, confronti che ritiene assurdi e del tutto fuori luogo. Aggiunge che esasperare le critiche in accuse ed offese paradossali ed assurde, oltre ad essere deplorabile sul piano della correttezza dei rapporti parlamentari, ottiene il solo risultato di rendere inefficaci le critiche anche quando esse possano avere validità.

Dopo un intervento del senatore Finessi che preannuncia un emendamento al testo in discussione, il Presidente sospende la seduta per consentire la presentazione degli emendamenti da parte dei Commissari.

(La seduta sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 13).

Il Presidente, in considerazione dell'alto numero di emendamenti presentati, rileva l'opportunità di coordinare il testo predisposto dall'apposito Gruppo di lavoro con le numerose proposte di modifica. Resta quindi stabilito che il Gruppo di lavoro per gli indirizzi generali si riunirà nuovamente nella giornata odierna, alle ore 19. Comunica infine che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 5 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno: Indirizzi sull'informazione radiotelevisiva.

PROGETTO DI NUOVO REGOLAMENTO DI TRIBUNA POLITICA

Il deputato Bozzi, coordinatore del Gruppo di lavoro per le Tribune, propone di rinviare la discussione sul nuovo regolamento di Tribuna politica, al fine di meglio precisarne alcuni aspetti.

La Commissione concorda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa che è pervenuta risposta dalla Presidenza della RAI in relazione alle informazioni richieste circa le trasmissioni, già messe in onda e in programma, sull'attività dei comitati promotori dei referendum e sulla portata giuridica e politica degli stessi referendum.

Il deputato Pannella ritiene persino provocatoria la risposta della Concessionaria, tanto essa è inadeguata e ambigua. Sia le bre-

vi trasmissioni sul tema dei referendum già andate in onda, infatti, sia quelle in programma si rivelano di una consistenza minima. La causa di un simile stato di cose va addebitata anche alle scelte e all'operato della Commissione. A questo punto non gli resta che rimettere alla Commissione stessa la valutazione del comportamento della RAI.

Interviene quindi il deputato Bubbico, il quale stigmatizza il comportamento del deputato Pannella, dalle cui valutazioni polemiche si dissocia.

Il deputato Bozzi esprime l'avviso che la risposta pervenuta dalla RAI non sia adeguata. Dello stesso avviso sono i deputati Corvisieri e Bubbico.

La Commissione concorda.

Il senatore Pisanò, dopo aver rilevato che, a suo avviso, l'informazione radiotelevisiva continua a negare uno spazio equo alle minoranze, propone che la Commissione valuti l'opportunità di mandare in onda periodiche trasmissioni di Tribuna politica riservate alle formazioni politiche minori.

Il Presidente assicura che la proposta del senatore Pisanò sarà presa in esame dal Gruppo di lavoro delle Tribune.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

MARTEDÌ 4 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente
COPPO*

La seduta ha inizio alle ore 18,05.

La Commissione ascolta, nell'ordine, il generale di Corpo di Armata Fabio Moizo, Segretario generale del Ministero della Difesa, e il generale di Corpo di Armata Lorenzo Valditara, direttore generale della Direzione generale delle Armi, Munizioni ed Armamenti terrestri dello stesso Ministero.

La Commissione decide quindi di rinviare alla successiva seduta l'esame delle altre questioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,20.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 APRILE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Schiano, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

912-ter — « Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 »: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 10^a Commissione:

979 — « Disposizioni intese a facilitare alcune applicazioni dell'energia solare », d'iniziativa dei senatori Noè ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

all'Assemblea:

949 — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con Allegato », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 APRILE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ottaviani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5^a Commissione:

912-ter — « Nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 ».

alla 10^a Commissione:

1152 — « Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78, concernente l'ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro »: *parere favorevole.*

IGIENE E SANITA (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 APRILE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ossicini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

1075 — « Istituzione, presso il Ministero di grazia e giustizia, del ruolo di psicologo componente dei collegi giudicanti in materia penale », d'iniziativa dei senatori Vignola, Maravalle e Luzzato Carpi: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 5^a Commissione:

912-ter — « Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978 »: *parere favorevole con osservazioni.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari**

Mercoledì 5 aprile 1978, ore 15,30

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e
2^a (Giustizia)

Mercoledì 5 aprile 1978, ore 11

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 5 aprile 1978, ore 10

2^a Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 5 aprile 1978, ore 9,30 e 17

4^a Commissione permanente

(Difesa)

Mercoledì 5 aprile 1978, ore 10

8^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 5 aprile 1978, ore 9,30

10^a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 5 aprile 1978, ore 10,30

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 5 aprile 1978, ore 10

**Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

(Piazza S. Macuto)

Mercoledì 5 aprile 1978, ore 9,30

Licenziato dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15 del giorno 5-4-1978